

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001834	03/10/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Verona – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003041 DEL 27/09/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 22 (ventidue) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo  Firmato Digitalmente il 28/09/2022 15:48 Luigi FRUSCIO	Parere del Direttore Sanitario  Firmato Digitalmente il 30/09/2022 08:44 Donato SIVO
Il Segretario  Firmato Digitalmente il 03/10/2022 07:44 Gianpaolo PARISI	Il Direttore Generale  Firmato Digitalmente il 30/09/2022 15:52 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 03/10/2022 08:34

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi di Verona – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico in staff alla Direzione Sanitaria e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formativa, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:

- a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
 - b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);
- conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

Dato atto che:

- con nota a mezzo mail del 7/07/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 88733 del 7/07/2022), l'Università degli Studi di Verona ha trasmesso a questa ASL la richiesta relativa alla sottoscrizione di nuova convenzione per l'espletamento presso questa Azienda – U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere Bari, di periodo di tirocinio/stage, da parte della dott.ssa Giulia Biancotto, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del medesimo Ateneo, unitamente al progetto formativo sottoscritto dal Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia – P.O. Di Venere, contenente altresì, accettazione del medesimo ad accogliere la detta specializzanda in Ginecologia e Ostetricia, per il tirocinio formativo extra-rete e nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 13/09/2022 acquisita al prot. ASL BA n. 114336 del 13/09/2022), l'Università degli Studi di Verona ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con comunicazione a mezzo mail del 15/09/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 115909 del 16/09/2022), la dott.ssa Giulia Biancotto confermava la propria disponibilità ad assumere in proprio gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, trasmettendo dichiarazione di impegno, allegato sub C) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che non sarà pubblicabile per motivi di privacy;
- con comunicazione a mezzo mail del 26/09/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 120421 del 27/09/2022), la dott.ssa Giulia Biancotto trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa in suo possesso;
- da ultimo, con comunicazione a mezzo mail del 27/09/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 120873 del 26/09/2022), il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa accesa dalla dott.ssa Giulia Biancotto, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;

Ritenuto necessario procedere a:

- autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Giulia Biancotto, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione che, completo di dichiarazione di impegno della dott.ssa Giulia Biancotto relativamente agli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d.lgs. 368/1999, viene allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Giulia Biancotto, medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Verona – Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, secondo il precitato progetto formativo autorizzato dal Direttore della predetta U.O.C.D.;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
 - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
 - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
 - c. ha durata non superiore a dodici mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile;
 - d. individua la competenza esclusiva del Foro di Bari, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti e che non risultino definibili in via bonaria;
 - e. individua il Direttore U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, quale tutor aziendale della suddetta specializzanda;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Università degli Studi di Verona – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, al Direttore della U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A. e alla dott.ssa Giulia Biancotto;
 - b) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi del nominativo del tirocinante e delle relative Macrostrutture ospitanti, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - c. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;

- c. 2) alla formazione sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - d) verifica del rispetto della durata massima del periodo di formazione extra rete autorizzata, prevista dall'all. 1 del D.M. n. 402/2017;
 - e) eventuale autorizzazione alla proroga del solo periodo di formazione autorizzata, fermo il rispetto della durata massima di cui al citato all. 1 del D.M. n. 402/2017, così come del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previo nulla osta del Direttore della macrostruttura ospitante e previa verifica della durata della polizza assicurativa, di concerto con il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
5. di demandare ai tutor aziendali, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e degli stage/tirocini autorizzati con il presente atto;
 6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
 7. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.
-

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
 PROFESSIONALIZZANTE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA
 SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE
 FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED
 OSTETRICIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA.

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 519 e successive modifiche, recante *"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419"*;

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015:

- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al

completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture sociosanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 26 settembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale del 16 marzo 2016, Rep. n. 454-2016, Prot. n. 101823;

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

L'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "Università" o "soggetto promotore", rappresentata per il presente atto dal Prof. Pier Francesco Nocini, nato a

il _____, in qualità Rettore dell'Università;

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari, con sede legale in Bari, Lungomare Starita n. 6,
C.A.P. 70123, Codice Fiscale 06534340721, (d'ora in poi denominato "soggetto
ospitante"), rappresentata dal Dott. Antonio Sanguedolce, nato a _____ il _____, in
qualità di Direttore Generale del soggetto ospitante;

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo
svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica la Dott.ssa Giulia Biancotto
(di seguito denominata "tirocinante"), nata a _____, Codice fiscale
_____,
iscritta alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed
Ostetricia dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo di sei mesi
decorrente dal 4/10/2022 al 4/04/2023, eventualmente prorogabile, previa
comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco
degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di
eventuali periodi di frequenza in strutture estere

Art. 4 – Luoghi di Tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e
le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio: Presidio Ospedaliero
"Di Venere" (Carbonara di Bari) – U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal

Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante nella persona del Dott. Paolo Volpe, Direttore U.O.C.D. Medicina fetale e diagnosi prenatale – P.O. di Venere.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori

strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico del Tirocinante per eventuali infortuni o malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi o rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dalla nota M.I.U.R. del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della presente convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte del Tirocinante, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, qualità e formazione della ASL Bari.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurargli, tramite il Tutore di cui al precedente art. 7, coadiuvato – ove occorra – dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli. Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della

presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie

d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolare modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento

delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno con decorrenza dalla data di approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari ovvero, ove successiva, dalla data di attestazione dell'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dalla Tirocinante ai sensi del precedente art. 10, da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione della ASL BA.

La presente convenzione non può essere rinnovata/prorogata tacitamente, bensì esclusivamente per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono a carico

dell'Università di Verona e sono assolve virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

A.S.L. BARI

Il Rettore

Il Direttore Generale

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott. Antonio Sanguedolce)

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui agli artt. n. 10, 11, 15, 17 e 18, così come di seguito rinnovati:

Art. 10 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dello specializzando per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la

ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

L'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo e indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte dello specializzando, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, sistema qualità e formazione della ASL BA.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro, tramite il tutore di cui al precedente art. 7 coadiuvato – ove occorra – dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli. Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta ne

rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Verona e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

A.S.L. BARI

Il Rettore

Il Direttore Generale

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott. Antonio Sanguedolce)

Firmato digitalmente da: NOCINI PIER FRANCESCO
Data: 13/09/2022 10:41:34



UNIVERSITÀ
di VERONA

Direzione
DIDATTICA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

Area Medicina

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Verona

Al Direttore della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia

RICHIESTA STAGE FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il/La sottoscritto/a GIULIA BIANCOTTO matr. n. [redacted]
 nato/a a [redacted] (n stampatello) cod. fiscale [redacted]
 residente a [redacted] in Via [redacted] n. [redacted]
 cap. [redacted] telefono [redacted] cell. [redacted]
 e-mail [redacted]

medico in formazione specialistica iscritto/a al 4° anno di corso della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e ostetricia

CHIEDE

di poter svolgere un periodo di stage fuori rete formativa presso:

Struttura del tirocinio: U.O. MEDICINA FETALE E DIAGNOSI PRENATALE
 Via ospedale di Venere, 1 n. 1
 Comune BARI Cap 70131
 Periodo del tirocinio: n. mesi 6 dal 30/09/2022 al 30/03/2023
 Nominativo del tutor: Dott./Dott.ssa Paolo Volpe

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Approfondimento in diagnostica prenatale, neurosono-
grafia fetale, screening I° trimestre

Verona, 30/03/2022

Il/La Dott./Dott.ssa Giulia Biancotto Firma [redacted]

Il responsabile della struttura Dott./Dott.ssa Paolo Volpe concede il nulla
 osta allo stage a stessta che il potenziale formativo non raggiunge il livello di saturazione, in rapporto al
 numero dei medici in formazione specialistica di altro Ateneo convenzionato che frequentano la struttura,
 ai sensi del D.L. 402/2017.

OBIETTIVI FORMATIVI

Descrizione sintetica degli obiettivi formativi

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in materia di Diagnosi Prenatale e Medicina Fetale.

FASI E ATTIVITA' DI PROGETTO

Descrizione delle fasi e attività di progetto

1 Acquisizione di conoscenze e nozioni teoriche e pratiche in materia di ecografia di screening del I trimestre

2 Acquisizione di conoscenze e nozioni teoriche e pratiche in materia di ecografia di screening del II trimestre

- Distinguere quadri ecografici normali e patologici
- Riconoscere le principali malformazioni fetali

3 Acquisizione di conoscenze e nozioni teoriche e pratiche in materia di ecocardiografia e neurosonografia fetale

Tali attività porteranno alla stesura della tesi di specializzazione su uno di tali argomenti

OBBLIGHI DELLO SPECIALIZZANDO

- ✓ Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- ✓ Seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante
- ✓ Rispettare tutti i regolamenti interni vigenti presso l'ente ospitante
- ✓ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- ✓ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Bari, 07/09/22

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220003041 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001834 DEL 03/10/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 27/09/2022 17:02
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 27/09/2022 17:53
Responsabile UOS/UOSD	Piscitelli Romana Giovanna	 Firmato digitalmente il 28/09/2022 12:04